



Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

S.A.PENS. Sindacato Autonomo Pensionati

SEGRETERIA GENERALE

Via Magenta, 13 - 00185 Roma - Tel/Fax. 06/4440361

Sito internet: www.sindacatoorsa.it

E-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it

Indennità integrativa speciale e Reversibilità

L'allarmismo nato a seguito della propaganda esercitata da una associazione per la difesa dei consumatori, anche attraverso i complacenti media della carta stampata e televisivi, merita una corretta informazione.

La questione dell'i.i.s. nelle pensioni di reversibilità riguarda sia il trattamento dovuto per le situazioni nate dopo l'entrata in vigore della legge 335/95, che scaturiscono da trattamenti diretti ante 1994, sia il diritto alla corresponsione della doppia indennità integrativa speciale in misura intera.

In merito al divieto di cumulo tra due i.i.s., la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale, dalla sentenza 566/89 all'ordinanza 72/2009, ha sempre precisato che il divieto di cumulo non esiste, che l'i.i.s. è componente della retribuzione complessiva dei dipendenti pubblici come lo è per i privati, ponendo quale unico parametro l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, facendo comunque salvo l'intervento del legislatore per stabilire entro il quale era ritenuto ammissibile il cumulo integrale.

Appare pertanto demagogico il ricorso alla class action volto ad ottenere *“una direttiva che dia finalmente la lettura costituzionalmente corretta all'impianto normativo che disciplina la corresponsione della doppia i.i.s. in misura intera”*.

Dall'associazione dei consumatori ci saremmo aspettati una diversa ed incisiva azione, quale quella da noi intrapresa, affinché le proposte di legge, da troppo tempo ferme nei due rami del Parlamento, fossero prese in debita considerazione dagli organi preposti.

Per quanto riguarda invece il diritto alla liquidazione dell'indennità integrativa speciale in misura intera, come assegno accessorio da corrispondere separatamente dalla pensione base nel rispetto della legge 724/94, ricordiamo che la finanziaria 2007 (legge 296/2006) a seguito del provvedimento surrettiziamente introdotto dal Governo Prodi, ha imposto una interpretazione autentica in contrasto con la decisione 8/QM del 17 aprile 2006 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti.

Le inique norme contenute nei commi 774-775-776, dal S.a.pens. considerate di sicura illegittimità costituzionale, sono state ripetutamente sottoposte al vaglio della Consulta.

E' di questi giorni la notizia di una nuova ordinanza delle Sezioni Unite della Corte dei Conti che solleva dubbi di legittimità costituzionale sulla efficacia retroattiva dei citati commi.

Una violazione dell'articolo 111 della carta costituzionale che postula il giusto processo, nonché dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Una storia infinita sulla coscienza del potere politico !!!

Roma 30.04.2010